

PENALE TRIBUTARIO

Utilizzabili i file contenuti nelle chiavette usb se ne è individuabile l'autore

di Angelo Ginex

In tema di reati tributari, **non è da ritenersi anonimo**, e costituisce dunque prova legittimamente utilizzabile nel processo penale, **il documento informatico rinvenuto in una chiavetta usb di cui sia possibile identificare l'autore e la provenienza**, ancorché lo stesso risulti sprovvisto di sottoscrizione. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 12686 del 21.03.2019**.

La vicenda trae origine dalla condanna in primo grado del legale rappresentante di una società per il **reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti** di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#), confermata parzialmente anche dai giudici di appello, i quali procedevano a rideterminare in diminuzione la pena detentiva e a ridurre al minimo edittale la durata delle sanzioni accessorie di cui all'[articolo 12 del decreto citato](#).

In particolare, elemento dirimente ai fini della ricostruzione del fatto e della condanna del reo era stato il rinvenimento, in sede di perquisizione, di una **chiavetta USB nella borsa della segretaria** delle società di coloro in favore dei quali le predette fatture erano state emesse, **contenente un file Excel in cui era annotata la loro contabilità occulta** e indicante la successiva restituzione delle somme percepite.

Il reo, pertanto, si induceva a proporre **ricorso per cassazione**, tra gli altri motivi, per erronea applicazione degli [articoli 192](#) e [240 c.p.p.](#) e per motivazione illogica, ai sensi dell'[articolo 606, comma 1 lett. c\) ed e\) c.p.p.](#)

In particolare, stando alle doglianze del ricorrente, il giudice di appello avrebbe **errato nell'attribuire rango di prova documentale al file contenuto nella memoria usb**, in considerazione dell'**anonimità dei dati** in esso contenuti, non essendo stata accertata la figura del suo autore, né tantomeno assicurata l'**integrità dei dati** ivi contenuti, in violazione degli [articoli 244, comma 2](#) e [247, comma 1-bis c.p.p.](#)

Del resto, questi osservava come, ai sensi dell'[articolo 240 c.p.p.](#), *«i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che non costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato»*.

Quanto, invece, alla manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente si doleva della apodittica riconduzione delle somme indicate nel predetto *file* a retrocessioni di importi

riguardanti pagamenti eseguiti per **operazioni inesistenti**.

Senonché, i Supremi giudici, **respingendo il ricorso** del reo, hanno chiarito le **condizioni** per le quali un **documento** possa essere qualificato come **anonimo** e non possa, dunque, assurgere al rango di prova documentale legittimamente utilizzabile nel processo penale.

Più precisamente, i giudici di legittimità, valorizzando le argomentazioni di numerosi precedenti giurisprudenziali, hanno affermato che **elemento fondamentale** e decisivo affinché possa ritenersi **anonimo** un documento informatico **non è il difetto di sottoscrizione, bensì l'impossibilità di individuarne l'autore** in maniera precisa dall'autorità inquirente.

Ciò, sulla base della considerazione - che l'odierno scrivente ritiene di condividere - per la quale **ciò che consente di qualificare come anonimo un documento non è la mancanza di sottoscrizione, bensì l'impossibilità di individuarne l'autore, posto che il legislatore non ha fatto riferimento alla forma scritta, ma alla nozione di anonimo (cioè alla oscurità dell'autore)**, data dall'impossibilità di identificarlo, cosicché un documento, anche se non sottoscritto, può non essere considerato anonimo, se vi siano elementi per individuarne l'autore.

Altrimenti detto, laddove sia **possibile** individuarne in maniera **chiara** e **non illogica** l'artefice, esso sarà certamente ammissibile come **prova documentale nel processo penale** (Cfr. *ex multis*, [Cass., sent. n. 52926/2016](#); [Cass., sent. n. 39259/2010](#); [Cass., sent. n. 461/2000](#)).

Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso in rassegna, l'autorità inquirente ha dimostrato, con **considerazioni logiche e pertinenti**, peraltro non censurate dal ricorrente, che **l'autore del file Excel** sprovvisto di sottoscrizione e **rinvenuto nella borsa della segretaria** delle società in contatto con quella che aveva emesso le fatture inesistenti e che ad essa avevano successivamente restituito le somme percepite, **era proprio quest'ultima**, in quanto custode del supporto di memoria digitale.

Pertanto, **correttamente** avevano agito i giudici di seconde cure nell'**ammettere detta prova**.

Per questo ordine di ragioni, il **ricorso** è stato dichiarato **inammissibile** e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, nonché al versamento di una somma a titolo di ammenda, ex [articolo 616 c.p.p.](#), attesa la capziosità delle censure poste a base del vaglio di legittimità.



Seminario di specializzazione
**BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN:
DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE**
Scopri le sedi in programmazione >